

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1044 del 03/03/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. LIDL ITALIA SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ARCOLE (VR) E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MERCI IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA CADUTI DEL LAVORO, N.5. CORREZIONE AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-3953 DEL 25/08/2020 LIMITATAMENTE AI LIMITI INDICATI PER I GRUPPI ELETTRICI DI EMERGENZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1078 del 03/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre MARZO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **LIDL ITALIA SRL**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ARCOLE (VR) E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MERCI IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA CADUTI DEL LAVORO, N.5. **CORREZIONE AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-3953 DEL 25/08/2020 LIMITATAMENTE AI LIMITI INDICATI PER I GRUPPI ELETTRICI DI EMERGENZA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-3953 del 25/08/2020 a favore della Ditta Lidl Italia srl per l'attività di stoccaggio e deposito merci nello stabilimento sito in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro, n.5, comprensiva della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA la comunicazione presentata dalla Ditta Lidl Italia srl (C.F./P.IVA 02275030233), avente sede legale in Comune di Arcole, Via A. Ruffo, n.36 (VR) e attività di stoccaggio e deposito merci in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro, n.5, acquisita da ARPAE SAC con PG. 2021/21986 del 11/02/2021 con la quale si richiede la correzione dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-3953 del 25/08/2020, limitatamente ai limiti da rispettare per i gruppi elettrogeni di emergenza afferenti ai punti di emissione E1 ed E2 essendo, gli stessi, riconducibili alle fattispecie di cui all'art.273 Bis, comma 16) del Dlgs n.152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/98 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. 6600/2021 emerge che:

- La Ditta Lidl Italia srl ha presentato ad ARPAE SAC in data 11/02/2021 (PG. 2021/21986) comunicazione di modifica dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2020/3953, richiedendo la eliminazione dei limiti di emissione indicati nell'AUA sopra richiamata, per i due gruppi elettrogeni di emergenza afferenti ai punti E1 e E2;

CONSIDERATO che:

- l'art.273Bis, comma 16) prevede che: " L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative...omissis
- i due gruppi elettrogeni, pur avendo potenzialità pari a 1,737 MWt e 3,632 MWt, quindi rientranti nei medi impianti di combustione, hanno un funzionamento limitato di circa 28 ore annue ciascuno pertanto in linea con quanto previsto dal sopraccitato comma;

SENTITO in merito il Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere con la correzione dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/3953 limitatamente alla eliminazione dei limiti di emissione indicati per i gruppi elettrogeni di emergenza afferenti ai punti E1 e E2, come richiesto dalla Lidl Italia srl, mantenendo invariato quanto previsto per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 7/2021 del 29/01/2021, relativa al conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna fino al 30/06/2021, al Dott. Stefano Renato de Donato;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA CORREZIONE dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-3953 del 25/08/2020, a favore della Ditta Lidl Italia srl (C.F./P.IVA 02275030233), avente sede legale in Comune di Arcole, Via A. Ruffo, n.36 (VR) e attività di stoccaggio e deposito merci in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro, n.5, limitatamente ai limiti da rispettare per i gruppi elettrogeni di emergenza afferenti ai punti di emissione E1 ed E2 essendo gli stessi riconducibili alle fattispecie di cui all'art.273 Bis, comma 16) del Dlgs n.152/2006 e smi, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito il precedente allegato A) – Emissioni in atmosfera mentre rimane invariato l'Allegato B) operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – modifica.
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato – invariato-

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Lidl Italia srl svolge attività di deposito e stoccaggio merci nello stabilimento sito in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro, n.5
- Le emissioni in atmosfera derivano da due gruppi elettrogeni di emergenza, per assicurare il funzionamento degli impianti di refrigerazione. I due impianti afferiscono ai punti di emissione indicati con E1 ed E2 ed hanno rispettivamente potenzialità pari a 1,737 MWt e 3,632 MWt e sono alimentati a gasolio. Il loro funzionamento è discontinuo ed è previsto un utilizzo stimato annuo di circa 28 ore ognuno.
- Per tali impianti non si indicano limiti specifici essendo, gli stessi, assoggettati all'art.273Bis, comma 16) del Dlgs n.152/2006 e smi.

Prescrizioni:

1. Per la eventuale verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

2. **I camini di emissione** devono **comunque** essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di

attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, una metodologia semplificata. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - **I periodi di utilizzo dei gruppi elettrogeni e le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie effettuate sugli stessi.**

ALLEGATO B)

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO (ai sensi dell'art.216 del Dlgs 152/2006 e smi)

Condizioni:

- ✓ Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, la Ditta ha richiesto un aumento del quantitativo di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (da 3000 t/anno a 5800 t/anno), rimanendo comunque all'interno della Classe di attività attuale – classe 5:
- ✓ La Ditta è iscritta al **n. 257, classe 5**, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per l'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13), a norma dell'art. 6 del DM 5 febbraio 1998 e smi, relativamente alle seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)	Attività di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)
1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi EER 15 01 01	4.000	R13
6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici EER 15 01 02	900	R13
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno EER 15 01 03	900	R13

- ✓ I rifiuti stoccati provengono esclusivamente dalle attività commerciali svolte dalla Ditta nello stesso sito ovvero presso le filiali dell'area geografica di riferimento nell'ambito della propria organizzazione.

Prescrizioni:

1. I rifiuti devono essere stoccati nelle aree preposte separatamente per tipologia, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice EER.
2. La quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto.
3. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad impianti esterni di recupero finale **entro un anno** dalla data di produzione ovvero di ricezione.
4. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/1998 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero degli analoghi adempimenti stabiliti in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
5. **La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.